

Il/La sottoscritto/a

in relazione alla proposta di candidatura per le cariche di:

- presidente del consiglio di amministrazione
- consigliere

della società FINAOSTA S.P.A.,

dichiara

- *di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 della L.R. 7/2006*

I membri del consiglio di amministrazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
- c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Non possono essere membri del consiglio di amministrazione, e se nominati decadono, coloro che abbiano lite pendente con FINAOSTA S.p.A.; l'incompatibilità sussiste anche quando detta condizione interessi il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado.

Non possono essere membri del consiglio di amministrazione, e se nominati decadono, coloro che siano in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con dipendenti di FINAOSTA S.p.A..

Il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto tra persone in possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale in scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell'amministrazione, scienze statistiche o ingegneria gestionale o lauree equipollenti e, inoltre, di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui al comma 4, ferma restando un'esperienza complessiva di almeno cinque anni.

- *di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica n. 516/1998*

Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

La disposizione si applica anche a coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio,

finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nell' ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del c.c.;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dic 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto del 16.3.1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

Aosta,

FIRMA